REGOLAMENTO DISCIPLINARE Alunni della scuola secondaria di primo grado "Giorgio Ambrosoli"

Art. 1 Comunità scolastica

- 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione al diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
- 3. La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
- 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

Art. 2 Diritti degli studenti

- Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti.
- 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3. Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
- 4. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- 5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione delle attività interculturali.
- 6. La scuola si impegna per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti;
 - e. la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 Doveri degli studenti

- 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3. Nell'esercizio dei loro diritti e dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
- **4.** Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore della qualità della vita della scuola.
- **6.** Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.

Art. 4 Mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti ad infliggere la sanzione Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 3 del presente Regolamento danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione di sanzioni disciplinari come sotto riportate.

ARGOMENTO	MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
Orario scolastico Art. 3, comma 1 e 6	Ritardo Dopo 5 ritardi nel trimestre	Richiamo verbale Comunicazione telefonica/scritta ai genitori	Insegnante Coordinatore di classe
	Assenza ingiustificata	Richiamo verbale; Avviso scritto ai genitori Convocazione dei genitori	Insegnante Dirigente scolastico o Insegnante preposto
Diligenza/Cura Impegno Art. 3, comma 1	Mancanza del materiale didattico e non rispetto delle consegne	Richiamo verbale Consegna da svolgere a casa Avviso scritto ai genitori sul libretto personale Annotazione sul registro di classe Comunicazione scritta/ Convocazione dei genitori	Insegnante Insegnante Insegnante Coordinatore per Consiglio Coordinatore per Consiglio
Comportamento Art. 3, commi 2, 3, 6	Disturbo delle attività didattiche	Richiamo verbale; Riflessione con docente preposto; Nota sul registro di classe; Comunicazione scritta/ Convocazione dei genitori	Insegnante Coordinatore per Consiglio
	Abbigliamento non adeguato	Richiamo verbale; Riflessione con docente preposto; Convocazione dei genitori	Insegnante Coordinatore per Consiglio
	Materiale non scolastico	Richiamo verbale; Riflessione con docente preposto; Nota sul registro di classe; Sequestro e custodia	Insegnante
	Cellulare / apparecchi elettronici	Richiamo verbale; Riflessione con docente preposto; Nota sul registro di classe; Sequestro (no sim card) e custodia	Insegnante/ Segreteria Insegnante/ Segreteria
	Linguaggio irriguardoso e offensivo	Richiamo verbale; Riflessione con docente preposto; Nota sul registro di classe; Convocazione dei genitori;	Insegnante
		Esclusione dalla ricreazione Esclusione dalle attività extra scolastiche (uscite, viaggi) Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di classe
		Sospensione superiore a 15 giorni Allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.	Consiglio d'Istituto
	Violenza psicologica e/o fisica	Richiamo verbale; Riflessione con docente preposto; Nota sul registro di classe.	Insegnante
		Convocazione dei genitori; Esclusione dalla ricreazione Esclusione dalle attività extra scolastiche (uscite, viaggi) Sospensione fino a 15 giorni.	Consiglio di classe
		Sospensione superiore a 15 giorni; Allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.	Consiglio d'Istituto
Ambiente scolastico Art. 3, commi 4, 5, 6	Sporcare il proprio o altrui banco e sedia	Nota sul registro di classe; Riflessione con docente preposto; Avviso ai genitori; Pulizia	Docente
	Sporcare l'aula	Nota sul registro di classe; Riflessione con docente preposto; Avviso ai genitori; Pulizia	Docente
	Sporcare l'ambiente scolastico	Riflessione con docente preposto; Nota sul registro di classe; Avviso ai genitori; Pulizia	Docente
	Danneggiare i materiali, l'arredamento scolastico e le strutture	Riparazione o pagamento del danno. In caso di mancato pagamento, l'atto sarà inviato al Comune che è il proprietario della scuola, degli arredi e strutture.	Dirigente scolastico
		Esclusione dalle attività extra scolastiche (uscite, viaggi) Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di classe
		Sospensione superiore a 15 giorni; Allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato	Consiglio d'Istituto

	Inosservanza delle disposizioni organizzative	Richiamo verbale; Riflessione con docente preposto; Nota sul registro di classe.	Insegnante
	Violazione intenzionale delle norme sulla sicurezza e dei regolamenti riguardanti i laboratori o aule attrezzate	Convocazione dei genitori; Esclusione dalla ricreazione Esclusione dalle attività extra scolastiche (uscite, viaggi) Sospensione fino a 15 giorni.	Consiglio di classe
Disposizioni sulla sicurezza	Mancato rispetto del divieto di fumo	Multa	
	Introduzione a scuola di bevande alcoliche o nocive e/o di oggetti pericolosi	Convocazione dei genitori; Esclusione dalla ricreazione Esclusione dalle attività extra scolastiche (uscite, viaggi) Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di classe

Art. 5 Azioni del procedimento disciplinare

- 1. Comunicazione di avvio del procedimento
- 2. Formalizzazione dell'istruttoria
- 3. Obbligo di conclusione espressa
- 4. Obbligo motivazione
- 5. Termine conclusione

Procedimento

Tutte le sanzioni sono irrogate muovendo dalla contestazione dell'addebito che può essere mossa in una delle seguenti modalità:

Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

Possibile convocazione in Presidenza per contestazione <u>orale</u> ed ascolto immediato delle controdeduzioni dell'interessato. Va riportata sul registro di classe la registrazione della contestazione a cura di chi abbia rilevato la mancanza.

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

(Ammonizione scritta ed eventuale risarcimento del danno; Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni; Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 15 giorni)

Lettera scritta alla Famiglia con indicazione dei termini per le controdeduzioni. Le controdeduzioni, a scelta dell'interessato, possono essere prodotte in termini orali (con presenza dell'allievo e di un familiare) o con deposito di memoria prodotta dallo studente e dalla famiglia in tempo utile perché possa essere utilizzata in sede di seduta dell'Organo.

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

Lettera scritta alla Famiglia con indicazione dei termini per le controdeduzioni. Le controdeduzioni, a scelta dell'interessato, possono essere prodotte in termini orali (con presenza dell'allievo e di un familiare) o con deposito di memoria prodotta dallo studente e dalla famiglia in tempo utile perché possa essere utilizzata in sede di seduta dell'Organo.

Ogni fase del procedimento disciplinare ha forma scritta, in particolare per quanto attiene alla contestazione dell'addebito, alle giustificazioni dello studente, alla verbalizzazione delle riunioni dell'organo collegiale competente, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento, alla verbalizzazione dell'eventuale riunione dell'organo interno di garanzia.

La sanzione scritta è inserita nel fascicolo personale e non è considerata dato sensibile a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tal caso si opererà con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte. Va sottolineato che il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

La sanzione è eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 6 Organo di Garanzia e impugnazioni

- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
- Dell'Organo di garanzia fanno parte: un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. E' presieduto dal Dirigente scolastico. Dura in carica tre anni.
- L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e deali Studenti.
- Contro la decisione dell'Organo di garanzia interno studenti e genitori possono proporre reclamo al Direttore dell'USR, entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione o dallo scadere del termine di decisione (silenzio rigetto)

Art. 7 Principi generali di civiltà giuridica e sociale

Il Regolamento prevede che:

- i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative;
- la responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato prima ad esporre le proprie ragioni;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- le sanzioni sono sempre temporanee e devono essere proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno;
- le sanzioni devono tenere in considerazione la situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica;
- le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate da un organo collegiale;
- durante i periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori in modo tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;
- ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 codice penale.

Art. 8 Classificazione delle sanzioni

- A) Sanzioni diverse dall'allontanamento scolastico
- B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
 - Tali sanzioni adottate dal Consiglio di classe sono comminate soltanto in casi di gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.
- C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4, comma 9 del D.P.R. n. 249/98)

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1. devono essere commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure deve esserci una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- 2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 aiorni.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e ove necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, comma 9 bis del D.P.R. n. 249/98)
 - Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto ed sono previste se ricorrono queste condizioni:
 - devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

- 2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.
- Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D bisognerà evitare che l'applicazioni di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
- E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4, comma 9 bis e 9 ter del D.P.R. n. 249/98)

 Nei casi più gravi di quelli indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, Il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D, E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Il voto in condotta

Legge n. 169/2008 - Art. 2.

Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

Le differenze tra l'art. 4, comma 9 bis del D. P. R. n. 249/1998 e l'art. 2, comma 3 della L. n. 169/2008

Secondo lo Statuto nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. L'eventuale esclusione dallo scrutinio finale va decisa dal consiglio di istituto e vanno preventivamente ascoltate le ragioni dell'incolpato. Contro l'esclusione si può ricorrere all'organo di garanzia dell'istituto e in seconda istanza al Direttore dell'USR.

Contro il cinque in condotta non si può ricorrere; non è previsto che si possano sentire le ragioni dell'incolpato, né sono previste specifiche garanzie.

Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti di giovedì 11/12/2008.

Deliberato dal Consiglio d'istituto nella seduta del 16/12/2008.